



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 00193 ROMA
Tel 06 68807736 - 68807737 - Fax 06 68807742
email: info@cngiologi.it



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO PER GEOLOGI (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)

ACCORDO DI CONVENZIONE E COOPERAZIONE

TRA

Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito denominato anche “C.N.G.”), con sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 40, c.a.p. 00193, codice fiscale n. 80067250581, nella persona del Presidente, Dott. Geol. Gian Vito GRAZIANO, nato a Palermo (Pa) il giorno 24/03/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale del C.N.G.;

E

Società Italiana di Geologia Ambientale - SIGEA (di seguito denominato anche “SOGGETTO”), con sede legale in Roma, Via Livenza n. 6, presso la Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (F.I.D.A.F.), c.a.p. 00198, codice fiscale n. 04336801008, nella persona del Presidente, Dott. Geol. Giuseppe GISOTTI, nato a Napoli (NA) il giorno 12 giugno 1936, domiciliato per la carica presso la sede legale del SOGGETTO;

(di seguito denominati anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”).

PREMESSA

1. L'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1, prevede espressamente per i professionisti “l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”, stabilendo, al contempo, che la “violazione dell'obbligo” costituisce illecito disciplinare.
2. Con Regolamento per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale Continuo (di seguito denominato anche “Regolamento”), approvato con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30/11/2013, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all'Albo Unico Nazionale devono ottemperare all'obbligo suddetto;
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 10 del Regolamento, gli eventi di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo possono essere organizzati e svolti in via continuativa, senza alcuna autorizzazione e previo accreditamento del singolo evento, dal C.N.G., o anche dagli Ordini Regionali, in cooperazione o convenzione con Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche.
4. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha, pertanto, l'onere di favorire, in termini numerici e qualitativi, mediante iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti, anche in convenzione con altri soggetti dotati di determinati requisiti istituzionali.
5. Il SOGGETTO è impegnato nella promozione del ruolo delle Scienze della Terra anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento nonché attraverso la ricerca, la promozione e la divulgazione degli studi e delle ricerche sulla geologia ambientale.
6. Il SOGGETTO ha maturato, nel corso della propria attività istituzionale, esperienza specifica nell'organizzazione di corsi, seminari, convegni ed escursioni di studio nel campo della geologia e della geologia ambientale e tale esperienza riveste un notevole significato anche per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi;

7. Il SOGGETTO garantisce già ai propri soci percorsi formativi e di aggiornamento professionale, avvalendosi di docenti di indiscutibile competenza.
8. È interesse comune delle Parti cooperare, in convenzione, al fine di accrescere la competenza dei geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate di concerto tra le stesse Parti.
9. In particolare, le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale connessa con gli approfondimenti nel campo geologico e geologico-ambientale.
10. Il C.N.G. ed il SOGGETTO sono intenzionati a cooperare per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti 3 e 5, in quanto è stato manifestato, da entrambe le Parti, l'interesse a collaborare per il raggiungimento, da parte di ciascuna, delle proprie finalità specifiche.
11. È stata, altresì, espressa convergenza sulla necessità di sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.

Tanto premesso, tra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONTENUTO, INTERPRETAZIONE E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è costituito dalle premesse di cui sopra e dagli articoli di seguito riportati e viene stipulato al fine di definire le condizioni di progettazione e di organizzazione delle attività formative aventi ad oggetto temi di comune interesse delle Parti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia d'interpretazione del contratto, le disposizioni del accordo debbono essere, in ogni caso, interpretate nel senso più favorevole al conseguimento della finalità di cui alle premesse.

ART. 2 – IMPEGNI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E DEL SOGGETTO

1. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ed il SOGGETTO si impegnano a definire un programma di eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni ed escursioni di studio, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche di settore di comune interesse ed a renderlo operativo mediante lo svolgimento in tutto o in parte di dette attività attraverso:

- a) lezioni frontali;
- b) lezioni in laboratorio;
- c) workshop ed attività di ricerca e simulazione.

Gli eventi proposti nell'ambito della presente convenzione saranno realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno.

Rimane salva la facoltà, da parte del SOGGETTO, di stabilire una quota di partecipazione per uno o più eventi, ma in tal caso dovrà versare al C.N.G. una quota d'iscrizione annuale all'Elenco dei Formatori Accreditati (EFA), pari ad € 600,00 (oltre IVA), come previsto dal C.N.G. in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), del Regolamento.

2. Il Consiglio Nazionale dei Geologi e il SOGGETTO definiscono su base annuale, mediante "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", i contenuti formativi, l'organizzazione, le modalità di gestione ed i costi dell'attività formativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze funzionali dei soggetti convenuti, comprendono, tra gli strumenti formativi utilizzati, quelli previsti dal Regolamento.

4. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione, la sottoscrizione e l'accreditamento ai sensi del Regolamento dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il proprio Segretario.

5. Il SOGGETTO, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione e la sottoscrizione dei "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", il proprio Presidente.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2014, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e, successivamente alla scadenza, si procederà alla stipula di una nuova convenzione annuale.

ART. 4 – DATI E DOCUMENTI

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati e i documenti comunque resi disponibili e/o raccolti in virtù della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

ART. 5 – LEGGE E FORO GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le disposizioni del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento, che prevarranno anche sulle previsioni del presente accordo in caso di contrasto, nonché l'ulteriore normativa applicabile in materia di formazione professionale continua.

2. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo, dei "Progetti di Aggiornamento Professionale Continuo" stipulati in attuazione di esso e delle relative obbligazioni, rispettivamente a carico del Consiglio Nazionale dei Geologi e del SOGGETTO, sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma, li 13 marzo 2014

Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Presidente

Dott. Geol. Gian Vito GRAZIANO

Società Italiana di Geologia Ambientale

Il Presidente

Dott. Geol. Giuseppe GISOTTI